*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 210**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 8 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 2008, n. **139.**

**Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003;

Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;

Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;

Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto *a)* e di una di quelle di cui al seguente punto *b)*:

*a)* aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;

2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;

3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00;

4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;

5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;

*b)* aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;

2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;

3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.

4. Allorquando il progetto e costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

*a)* responsabile del procedimento: 12%;

*b)* incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;

*c)* incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;

*d)* direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;

*e)* incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;

*f)* altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche specialistiche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto *b)*.

3. L'aliquota di cui al punto *e)* del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto *e)*, comma 1, determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{\mathrm{IT}} * Cs$$

dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo,

IS = importo delle strutture;

IT = importo totale delle opere;

CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;

CS = 1 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.

5. L'aliquota di cui al punto *e)* del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, è addizionata a quella di cui al punto *d)* del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento e ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* dell'articolo 2, comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti *a)* e *f)* l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%.

2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere *a)*, *d)*, *e)* e *f)* dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.

Art. 4.

1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* viene calcolata come di seguito:

I) redazione del progetto preliminare: 15%;

II) redazione del progetto definitivo: 70%;

III) redazione del progetto esecutivo: 15%.

Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 5.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2 sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=l}^{n}(C_i{}^{*}D_i)} * (C_i * D_i)$$

ove:

«$Q_i$» indica la quota parte spettante a ogni singola unità;

«$\sum$ » indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di progettazione;

«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;

«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

«N» il numero di tali tecnici;

«i» un generico tecnico;

«$C_i$» e «$D_i$» rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

*a)* progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della progettazione: 0,60;

*b)* collaboratore: 0,40.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* non è totale, è fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto *f)* è ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.

5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6.

1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134.

Art. 8.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 2008

*Il Ministro:* ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008*
*Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 209*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

*Note al titolo:*

— Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 92 *(Corrispettivi e incentivi per la progettazione).* — 1 . Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.».

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 35 *(Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni)*. — 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro *C* del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro *C* riportato nella tabella *F* allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge.

2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti finzioni:

*a)* effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

*b)* effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

*c)* effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.».

— Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:

«Art. 90 *(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)*. — 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

*a)* dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

*b)* dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*c)* dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

*d)* da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

*e)* dalle società di professionisti;

*f)* dalle società di ingegneria;

*g)* da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili;

*h)* da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8.

2. Si intendono per:

*a)* società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

*b)* società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera *a)*, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgre le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza archittonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere acceriti e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».

«Art. 91 *(Procedure di affidamento)*. — 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera *f)*, che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.».

— Per il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vedasi in nota ai titolo.

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

— Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

*a)* per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

*b)* per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

*c)* sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.».

— Il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000.

**08G0161**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2008.

**Scioglimento del consiglio comunale di Maropati e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) ed il sindaco, nella persona del sig. Eugenio Gallizzi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 23 maggio 2008, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Maropati;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emma Caprino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Eugenio Gallizzi.

Successivamente, in data 21 marzo 2008, sei consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 23 maggio 2008 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 337766/W/Area II del 26 maggio 2008 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, detennina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maropati (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emma Caprino.

Roma, 22 agosto 2008

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**08A06340**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2008.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.** (Ordinanza n. 3699).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto 2008;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Tenuto conto, in particolare, del mutato quadro normativo, con il subentro nella gestione degli impianti, nel ruolo di commissari *ad acta*, di soggetti non esercenti in modo professionale ed istituzionale l'attività di gestione dei rifiuti, trattandosi di alti ufficiali dell'esercito, che impone, onde evitare insostenibili interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica e la salubrità ambientale, una deroga alle procedure per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi ordinari sarebbero assolutamente incompatibili con la continuità del servizio;

Tenuto conto, altresì, in ragione della particolare gravità del contesto emergenziale e della peculiare qualifica delle aree di cui sopra quali siti di interesse strategico nazionale, tra l'altro presidiati dall'esercito, della necessità di adottare misure di salvaguardia particolarmente pregnanti, consentendo la possibilità di procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri delle opere realizzande e nelle aree connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di disporre di provvedimenti di allontanamento, comunque motivati, nei confronti di soggetti autori di condotte incompatibili con la delicatezza delle opere in fase di realizzazione, con particolare riferimento al termovalorizzatore di Acerra, che costituisce opera di fondamentale e di improcrastinabile realizzazione per il superamento della grave crisi in atto, per cui è preminente la necessità di intervenire per evitare ogni eventuale azione, anche omissiva, tale da poter pregiudicare la tempestiva realizzazione delle opere necessarie;

Ravvisata, infine, l'esigenza di garantire continuità al servizio di gestione dei rifiuti che impone la necessità di doversi avvalere di tutte le risorse umane disponibili, con conseguente possibilità di procedere alla assegnazione del personale impiegato anche a strutture diverse da quella di appartenenza sia pur sempre nell'ambito del territorio regionale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Per garantire la necessaria celerità all'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari *ad acta* di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008 citata in premessa, sono autorizzati a svolgere quanto di competenza, evitando soluzioni di continuità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali di cui al citato articolo.

2. Allo scopo di consentire al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il compiuto esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto-legge, la Missione tecnica operativa impiantistica di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è autorizzata allo svolgimento di attività di tutela e bonifica dei siti e delle aree comunque afferenti alla gestione dei rifiuti in Campania.

3. Per garantire condizioni di adeguata sicurezza nei cantieri delle opere realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché nei siti, nelle aree e presso gli impianti di interesse, la Missione coordinamento gestione emergenziale può disporre nei confronti delle imprese operanti la immediata sostituzione del personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla realizzazione delle opere, nonché con l'esercizio dei siti, delle aree e degli impianti, ovvero del personale sulla cui condotta

siano pervenute informazioni, dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o dalle Forze dell'ordine, che rendano la presenza del predetto personale incompatibile con le medesime esigenze.

Art. 2.

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, la Missione tecnica operativa impiantistica è autorizzata ad erogare, in via di temporanea anticipazione, il trattamento economico dovuto al personale dipendente delle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, ivi compresi i relativi uffici e siti, e dovendosi assicurare il pieno regime organico nell'espletamento delle attività comunque connesse alla gestione dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale contesto di somma urgenza e di gravità delle condizioni ambientali ed antropiche, il personale impiegato nei predetti impianti, siti ed uffici, che si assenti dal servizio, anche per malattia, determinando il pericolo della compromissione in tutto o in parte delle richiamate attività gestorie, può, in deroga alla pertinente contrattazione collettiva di lavoro, essere destinato ad altra struttura nell'ambito della regione Campania.

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto della necessità di assicurare il celere smaltimento dei rifiuti sciolti provenienti dal deterioramento fisico delle balle, anche determinato da cause accidentali dovute ad operazioni meccaniche di movimentazione e di trasporto, il predetto materiale è assimilato, ai fini della successiva fase di gestione, ai rifiuti avente codice 19.12.12.

Art. 3.

1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 dopo le parole «della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono aggiunte le parole « e di personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, ferma restando l'assegnazione ai rispettivi Comandi, viene temporaneamente messo a disposizione per le esigenze della "Missione sicurezza" in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

2. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo missione, alla nomina di un Vicecapo missione, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con posizione funzionale apicale, anche temporaneamente messo a disposizione, previo assenso dell'interessato, eventualmente in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo, nonché sulla regolamentazione dell'istituto della temporanea messa a disposizione.

4. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo missione, alla nomina di una ulteriore unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

5. L'incarico di cui al comma 4 può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga ai limiti numerici previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando o fuori ruolo.

6. Al personale titolare degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 4 è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006; al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della missione tecnica operativo impiantistica.

7. In relazione alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, gli Uffici e le strutture di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a svolgere, su richiesta del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, o

delle Strutture di missione dallo stesso dipendenti, attività di consulenza, informazione, formazione e assistenza allo scopo di garantire condizioni di sicurezza negli impianti, negli stabilimenti e nei luoghi di lavoro di specifica pertinenza, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3695 del 31 luglio 2008; a tal fine, nell'esercizio delle suddette attività, si applica l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693, del 16 luglio 2008, le parole «per sessanta giorni» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2008».

9. Per il tempo occorrente alla definizione del piano straordinario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 gli Uffici destinati allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania si considerano autorizzati per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008 citata in premessa, dopo le parole «del 1° luglio 2008», è aggiunto il seguente periodo «e della Gestione di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686».

11. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2.*bis* Al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali».

12. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, dopo le parole «temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza,» sono aggiunte le parole «anche in posizione di comando,».

13. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è così sostituito: «Al personale di cui al comma 2 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del titolare dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A06539**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 agosto 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Papanikolaou Christina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Papanikolaou Christina nata ad Atene il 6 gennaio 1962 cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo greco di «Psicoterapeuta», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Psicologia» conseguito presso «The American College of Greece, Athes» nel 1985 e della «Laurea in Psicologia indirizzo applicativo», rilasciato dall'«Università degli studi di Roma La Sapienza» nell'anno 1995;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'Ordine degli psicologi consiglio regionale piemontese-Torino» dal 1º giugno 1998;

Considerato che dall'attestazione dell'Autorità competente greca «la professione di psicoterapeuta in Grecia non è regolamentata ma che tale professione può essere esercitata esclusivamente da medici con specializzazione in neurologia, psichiatria e da psicologi;

Preso atto della documentazione relativa a pluriennale esperienza professionale e formativa nel campo della psicoterapia svolta in Grecia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Preso atto del conforme parere scritto in atti allegato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «Psicoterapeuta», per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Papanikolaou Christina nata ad Atene il 6 gennaio 1962 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di psicoterapeuta, di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 21 agosto 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**08A06346**

---

DECRETO 21 agosto 2008.

**Riconoscimento, al sig. Perticaro Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Perticaro Luigi cittadino italiano, nato a Cosenza il 15 novembre 1968, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 22 ottobre 1996 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 19 marzo 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados» dal 23 ottobre 2007;

Preso atto altresì che listante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona in data 22 marzo 1999;

Preso atto che l'istante è iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati di Milano dal 10 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Perticaro Luigi, cittadino italiano, nato a Cosenza il 15 novembre 1968, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* la prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**08A06347**

---

DECRETO 21 agosto 2008.

**Riconoscimento, al sig. Corna Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Corna Marco, cittadino italiano, nato a Bergamo il 19 novembre 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 22 ottobre 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 8 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados» dal 9 maggio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 9 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Corna Marco, cittadino italiano, nato a Bergamo il 19 novembre 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 21 agosto 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

---

ALLEGATO *A*

*a)* il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**08A06349**

---

DECRETO 21 agosto 2008.

**Modifica al decreto 22 gennaio 2008, relativo al riconoscimento al sig. Brignani Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 22 gennaio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «psychologie» conseguito in Francia dal sig. Brignani Nicola, cittadini italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che i titoli accademici-professionali, sono stati rilasciati dall'«Universitè de Nice» e dall'«Universitè Francois Rabelais» invece che dall'«Universitè Paris VII Denis Diderot»;

Vista l'istanza del sig. Brignani pervenuta in data 14 luglio 2008;

Decreta:

Il decreto datato 22 gennaio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Psychologie», conseguito in Francia da Brignani Nicola, nato ad Asolo il 15 febbraio 1980, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: le parole «Universitè de Nice» e «Universitè Francois Rabelais» sono sostituite dall'«Universitè Paris VII Denis Didoret».

Roma, 21 agosto 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**08A06348**

DECRETO 21 agosto 2008.

**Mancato riconoscimento, alla sig.ra Cirstea Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Cirstea Mihaela nata a Vinjulet (Romania), il 4 agosto 1967, cittadina rumena, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Inginer in profilul chimie», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» come richiesto dall'istante;

Preso atto che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Ingenier in profilul chimie, specializarea tecnologie chimica organica» conseguito nella sessione giugno 1993 presso l'«Universitatea tecnica din Timisoara»;

Preso atto che la pratica è stata esaminata nella conferenza di servizi del 18 aprile 2008 in cui è stato espresso parere negativo, in quanto non vi è corrispondenza alcuna tra la formazione accademico professionale dell'istante e quella richiesta all'ingegnere italiano, iscritto nella sezione A, settore industriale, in quanto la formazione della richiedente è più indirizzata nel campo della chimica;

Preso atto del conforme parere del rappresentante nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Decreta:

La domanda della sig.ra Cirstea Mihaela nata Vinjulet (Romania), il 4 agosto 1997, cittadina rumena, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia, è rigettata.

Roma, 21 agosto 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**08A06350**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 agosto 2008.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2008 e scadenza 1° febbraio 2009.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.312.151.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2008 e scadenza 1° febbraio 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° agosto 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° febbraio 2009, è accertato nella misura del:

2,35% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 13;

2,35% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 12.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2008

*Il direttore:* CANNATA

**08A06485**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2008.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2 del 14 gennaio 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative Commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Preso atto che, con nota del 12 giugno 2008, la Confartigianato ha designato quale componente della Commissione speciale per l'Artigianato, la sig.ra Piovani Angioletta, in sostituzione del sig. Angelo Mosca;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2 del 14 gennaio 2008, citato in premessa:

la sig.ra Piovani Angioletta, nata a Marta il 17 luglio 1944, residente in Montefiascone, via S. Maria delle Grazie n. 34, domiciliata presso Confartigianato, via Garbini n. 29/G - Viterbo, è nominata componente la Commissione speciale per l'artigianato in rappresentanza della Confartigianato, in sostituzione del sig. Angelo Mosca.

La sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 16 luglio 2008

*Il direttore provinciale:* SANTOLI

**08A06341**

DECRETO 30 luglio 2008.

**Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;

Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;

Preso atto delle considerazioni della Commissione circa l'impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'età, l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del soggetto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;

Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico è funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantità di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, può non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura;

Preso atto della necessità, rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti;

Ritenuto altresì che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino;

Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonché al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalità ivi previste.

3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

Art. 2.

1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2008

*Il Ministro:* SACCONI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110*

ALLEGATO 1



**TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA**

*(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)*

**LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: O,5 GRAMMI per LITRO**

| **Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)** | **Sensazioni più frequenti (*)** | **Effetti progressivi e abilità compromesse (*)** |
|---|---|---|
| 0 | Nessuna | Nessuna |
| 0.1-0.2 | Iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo. | Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea. |
| 0.3-0.4 | Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio. | Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito. |
| **0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA** | | |
| 0.5-0.8 | Cambiamenti dell'umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva. | Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito. |

| | | |
|---|---|---|
| 0.9-1.5 | Alterazione dell'umore.<br>Rabbia.<br>Tristezza.<br>Confusione mentale, disorientamento. | Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.<br>Comportamenti socialmente inadeguati.<br>Linguaggio mal articolato.<br>Alterazione dell'equilibrio.<br>Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni.<br>Vomito. |
| 1.6-3.0 | Stordimento.<br>Aggressività.<br>Stato depressivo.<br>Apatia.<br>Letargia. | Compromissione grave dello stato psicofisico.<br>Comportamenti aggressivi e violenti.<br>Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare.<br>Stato di inerzia generale.<br>Ipotermia.<br>Vomito. |
| 3.1- 4.0 | Stato di incoscienza. | Allucinazioni.<br>Cessazione dei riflessi.<br>Incontinenza.<br>Vomito.<br>Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito. |
| Oltre 4 | Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento.<br>Sensazione di morire. | Battito cardiaco rallentato.<br>Fame d'aria.<br>Coma.<br>Morte per arresto respiratorio. |

Fonte: riadattato dal testo dell' Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

ALLEGATO 2

## TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

*(Art.6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)*

**La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA**

| UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali) | | | |
|---|---|---|---|
| Birra | 330 cc | Superalcolici | 40 cc |
| Vino | 125 cc | Champagne/spumante | 100 cc |
| Vini liquorosi-aperitivi | 80 cc | Ready to drink | 150 cc |
| Digestivi | 40 cc | MIX | sommare i componenti |

**I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti**

**Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata ****

## DONNE

| STOMACO VUOTO | | | | | | | | STOMACO PIENO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVANDA | Gradazione alcolica (Vol. %) | Peso corporeo (Kg) 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | BEVANDA | Gradazione alcolica (Vol. %) | Peso corporeo (Kg) 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| | | Livelli teorici di alcolemia | | | | | | | | Livelli teorici di alcolemia | | | | | |
| birra analcolica | 0,5 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | birra analcolica | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| birra leggera | 3,5 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | birra leggera | 3,5 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| birra normale | 5 | 0,56 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | birra normale | 5 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
| birra speciale | 8 | 0,90 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,54 | 0,50 | birra speciale | 8 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,29 |
| birra doppio malto | 10 | 1,12 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,67 | 0,63 | birra doppio malto | 10 | 0,65 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,36 |
| vino | 12 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | vino | 12 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
| vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,16 |
| digestivi | 25 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | digestivi | 25 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| digestivi | 30 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | digestivi | 30 | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| superalcolici | 35 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | superalcolici | 35 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
| superalcolici | 45 | 0,58 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | superalcolici | 45 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,20 |
| superalcolici | 60 | 0,77 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,46 | 0,43 | superalcolici | 60 | 0,47 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,26 |
| champagne/spumante | 11 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | champagne/spumante | 11 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| ready to drink | 2,8 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ready to drink | 2,8 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| ready to drink | 5 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | ready to drink | 5 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |

**** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39+0,49 = 0,88 grammi/litro;**
**donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70.**

## UOMINI

| STOMACO VUOTO | | | | | | | | STOMACO PIENO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVANDA | Gradazione alcolica (Vol. %) | Peso corporeo (Kg) 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | BEVANDA | Gradazione alcolica (Vol. %) | Peso corporeo (Kg) 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| | | Livelli teorici di alcolemia | | | | | | | | Livelli teorici di alcolemia | | | | | |
| birra analcolica | 0,5 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | birra analcolica | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| birra leggera | 3,5 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | birra leggera | 3,5 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| birra normale | 5 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | birra normale | 5 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| birra speciale | 8 | 0,56 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | birra speciale | 8 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| birra doppio malto | 10 | 0,71 | 0,6 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | birra doppio malto | 10 | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
| vino | 12 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | vino | 12 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| digestivi | 25 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | digestivi | 25 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| digestivi | 30 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | digestivi | 30 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| superalcolici | 35 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | superalcolici | 35 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| superalcolici | 45 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | superalcolici | 45 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| superalcolici | 60 | 0,48 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | superalcolici | 60 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| champagne/spumante | 11 | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | champagne/spumante | 11 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| ready to drink | 2,8 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ready to drink | 2,8 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ready to drink | 5 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | ready to drink | 5 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |

**** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: 0,41+ 0,41 = 0,82 grammi/litro;**
**uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro.**

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).

Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

**Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.**
**Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.**

*NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.*

ALLEGATO 3

## INDICAZIONI AI TITOLARI E GESTORI DEI LOCALI PER L'USO DELLE TABELLE DI CUI AGLI ALLEGATI N. 1 E 2 (*)

(*) *Il presente allegato riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la legge 160/2007.*

Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

**1.** I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura tramite
-l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
-l'adozione di un'adeguata veste grafica
-l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
-l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
-l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.

**2.** I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite
-l' idonea collocazione nello spazio
-l' idonea illuminazione
-una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura
-specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

**3.** I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:
-la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
-la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
-la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

**08A06491**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 luglio 2008.

**Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, on. Giuseppe Maria Reina.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, è conferita al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Maria Reina la delega all'esercizio delle funzioni per le materie di competenza della Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali e della Direzione generale per le infrastrutture stradali con riguardo all'ammodernamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie a servizio del Mezzogiorno.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, l'on. Giuseppe Maria Reina è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 luglio 2008

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2008*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 52*

**08A06538**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroclav 500 mg»

*Decreto n. 43 del 30 giugno 2008*

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/V/0248/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCLAV 500 mg compresse palatabili per cani.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Produttore responsabile rilascio Lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 10 compresse - A.I.C. n. 103954018;

confezione da 20 compresse - A.I.C. n. 103954020;

confezione da 25 compresse - A.I.C. n. 103954032;

confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 103954044.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi:

Amoxicillina (come Amoxicillina Triidrato) 400 mg;

Acido Clavulanico (come Clavulanato di Potassio) 100 mg.

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici produttori di beta-lattamasi sensibili all'amoxicillina in associazione con l'acido clavulanico:

infezioni cutanee (comprendenti piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi sensibili;

infezioni del tratto urinario causate da stafilococchi o Escherichia coli sensibili;

infezioni respiratorie causate da stafilococchi sensibili;

enteriti causate da Escherichia coli sensibili.

Validità: periodo di validità del medicinale nel confezionamento integro: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**08A06342**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nisamox 500 mg»

*Decreto n. 44 del 30 giugno 2008*

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/V/0246P/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NISAMOX 500 mg compresse palatabili per cani.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 10 compresse - A.I.C. n. 103956013;

confezione da 20 compresse - A.I.C. n. 103956025;

confezione da 25 compresse - A.I.C. n. 103956037;

confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 103956049.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Amoxicillina (come Amoxicillina Triidrato) 400 mg;

Acido Clavulanico (come Clavulanato di Potassio) 100 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di desttnazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici produttori di beta-lattamasi sensibili all'amoxicillina in associazione con l'acido clavulanico:

infezioni cutanee (comprendenti piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi sensibili;

infezioni del tratto urinario causate da stafilococchi o Escherichia coli sensibili;

infezioni respiratorie causate da stafilococchi sensibili;

enteriti causate da Escherichia coli sensibili.

Validità: periodo di validità del medicinale nel confezionamento integro: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**08A06343**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clordox 200»**

*Decreto n. 48 del 17 luglio 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario CLORDOX 200 polvere solubile ad uso orale per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano) - via Mascagni, 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco in carta da 5 kg - A.I.C. n. 103975013.

Composizione: 1 kg di polvere contiene:

principi attivi: Clortetraciclina cloridrato pari a clortetraciclina 200,0 g;

eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: trattamento delle pasteurellosi, delle affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente e delle polmoniti enzootiche causate da agenti patogeni sensibili alla clortetraciclina;

suini: trattamento delle malattie batteriche intestinali e respiratorie causate da agenti patogeni sensibili alla clortetraciclina;

polli da carne e galline ovaiole: trattamento delle malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale e setticemie batteriche causate da agenti patogeni sensibili alla clortetraciclina.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

vitelli da latte: 14 giorni;

suini: 12 giorni;

polli da carne: 6 giorni;

uova: 5 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: primo mese.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A06344**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adequan IM»**

*Provvedimento n. 188 del 30 giugno 2008*

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/V/0132/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario «ADEQUAN IM».

Confezioni:

7 fiale da 5 ml A.I.C. numero 102925017 - codice GTIN 05420036900436.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti 23 - codice fiscale 009622805490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica confezionamento primario.

Si autorizza la seguente modifica relativa la confezionamento primario: sostituzione delle fiale con flaconcini di vetro da 5 ml (vetro di classe tipo I, conforme alla Ph. Eur.) con tappo in gomma da 13 mm (di grado conforme alla Ph. Eur.). Il numero di A.I.C. resta invariato.

La validità del prodotto finito resta invariata.

I lotti già prodotti, con il confezionamento fiale, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha validità immediata

**08A06345**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Leogra nel comune di Malo**

Con decreto del 16 maggio 2008, n. 487, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2008, reg. n. 7, foglio n. 121, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Leogra nel comune di Malo (Vicenza), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 8, p.lla 256.

**08A06486**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-210) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

| | | |
|---|---|---|
| **5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |
| **GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00